



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

ACQ/76/ISTN/13223

Roma, 10 OTT. 2011

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R. Q. M. A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D È

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo del sistema dei licci ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto unitamente alla relazione tecnica verificata

IL CAPO DELL'UFFICIO

11506




393
76
1572
5

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

10 OTT. 2011

Roma,



- Al Ufficio Legislativo - Economia
- Al Gabinetto del Ministro

Prot. Nr. 102524
Rif. Prot. Entrata Nr. 97157
Allegati: Decreto+atti vari
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89".

E' stato esaminato lo schema di D.P.R. in oggetto unitamente alle relazioni tecnica ed illustrativa riproposte in esito alle osservazioni formulate dallo scrivente con la nota n. 96146 dell'8 settembre 2011, che si allega.

Al riguardo, atteso che le modifiche apportate alle predette relazioni appaiono idonee a superare le criticità evidenziate nella citata nota n. 96146/2011, la relazione tecnica è da ritenersi verificata positivamente. Pertanto, atteso che il testo normativo resta confermato nella precedente versione già assentita dallo scrivente, si comunica di non aver osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnica da ultimo trasmesse dal MIUR, che sostituiscono quelle inviate dalla P.C.M. - Dipartimento degli affari giuridici con nota n. 5910 del 9 settembre 2011.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

10 OTT. 2011

Prot. n. *13222*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: *"Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89"*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente: *"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante: *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante: *"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"*;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: *"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"* e successive modificazioni;



- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- VISTO l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente: "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
- SENTITO il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del ...;
- ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso in data...;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;



SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.
2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.
3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate.

ART. 2

(Finalità della sezione ad indirizzo sportivo)

1. La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.



4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

ART. 3

(Configurazione dell'indirizzo sportivo)

1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi i disabili. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.
3. Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
4. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.
6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e semprechè ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.



ART. 4*(Strumenti e misure operative)*

1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:
 - a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche concordate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti;
 - c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5*(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.



ART. 6
(Verifiche periodiche)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

ART. 7
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

